



DOTT. NARCISO MORTANDELLO

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Consulente tecnico del Tribunale di Venezia

Consulenza economica, amministrativa,  
tributaria e societaria

Consulenza del lavoro

DOTT. TIBERIO RAVAROTTO

Dottore commercialista

Revisore Contabile

DOTT. PAOLO BORTOLETTO

Dottore Commercialista

Revisore contabile

DOTT. DIEGO SCATTOLIN

Dottore Commercialista

Revisore contabile

DOTT. ALBERTO BORTOLETTO

Consulente del lavoro

Consulente tecnico del Tribunale di Padova

DOTT.SSA ELISA MORTANDELLO

Consulente aziendale

Laureata in International Management

**Ai Sig.ri Clienti dello Studio  
- LORO SEDI -**

## **Oggetto: DAL 1° LUGLIO PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI SENZA UTILIZZO DEL CONTANTE**

Con la presente, avvicinandosi la scadenza normativa cui all'oggetto, si ricorda come dal prossimo 1° luglio 2018 non sia più possibile, da parte dei datori di lavoro/committenti, erogare le retribuzioni/compensi a mezzo di denaro contante, inclusi eventuali anticipi. Da notare che tale disposizione riguarda tutti i datori di lavoro e i committenti, andando quindi a operare non soltanto per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi soltanto i seguenti rapporti di lavoro:

- con le P.A. di cui all'articolo 1, D.Lgs. 165/2001;
- con gli **addetti ai servizi familiari e domestici**.

Il pagamento, quindi, potrà essere effettuato con le seguenti modalità (indicazione di legge):

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban **indicato dal lavoratore**;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Viene inoltre disposto, che *"la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione"*. Si fa presente, infine, circa il divieto di pagamento in contanti, che la norma prevede l'applicazione, in caso di infrazione, di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Due Carrare, 8 giugno 2018

**Studio Mortandello  
Dott. Alberto Bortoletto**

**STUDIO  
MORTANDELLO NARCISO**

Via Mincana, 21 35020 Due Carrare (PD)

C.F. MRT NCS 59E14F529L

P.IVA 02335590275

tel. +39 049 9115333

tel. +39 049 9115521

fax +39 049 9100814

e-mail [studio@mortandello.it](mailto:studio@mortandello.it)

pec [studiomortandello@odcecvenezia.legalmail.it](mailto:studiomortandello@odcecvenezia.legalmail.it)

[www.mortandello.it](http://www.mortandello.it)